

## **Regolamento delle condizioni di condono delle fatture relative all'intervento di soccorso e di trasporto applicabili ai Sostenitori del Servizio Ambulanza del Moesano**

### **Premessa**

Il Servizio Ambulanza del Moesano, nell'ambito dell'applicazione della Legge sulla cura degli ammalati, è ufficialmente autorizzato dal Cantone dei Grigioni a gestire il servizio di trasporto preospedaliero nel territorio affidatogli (regione ospedaliera Mesolcina e Calanca).

Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste da apposite convenzioni ufficialmente approvate dalle competenti autorità sanitarie.

La Legge Federale sull'Assicurazione Malattia LAMal, nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce solamente una partecipazione del 50 % alle spese di salvataggio e trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria.

Il Servizio Ambulanza del Moesano intende offrire ai suoi Soci Sostenitori la possibilità di contenere la loro partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.

### **E' considerato Sostenitore**

- La persona singola (di sesso maschile o femminile) che versa un contributo annuo di almeno fr. 40.-
- La famiglia (padre, madre, e figli fino al compimento del 20mo. anno di età) che versa un contributo annuo di almeno fr. 80.-

### **Durata della condizione di Sostenitore**

365 giorni dalla data successiva a quella del timbro postale relativo al versamento del contributo.

### **Validità**

I dati anagrafici presenti sulla cedola di versamento devono essere completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.

### **Diritto al condono**

Il Servizio Ambulanza del Moesano rinuncia all'incasso della parte della propria fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario<sup>1</sup>, non coperta dall'assicurazione malattia obbligatoria<sup>2</sup> o dall'assicurazione infortuni e da eventuali assicurazioni complementari. Il condono sarà concesso per **una prestazione** di soccorso e/o trasporto<sup>3</sup> eseguita

- per la persona che ha versato il contributo di sostenitore singolo
- per un membro della famiglia che ha versato la quota per famiglia

effettuata nel periodo di validità della condizione di Sostenitore.

### **Modalità di messa a beneficio del condono**

In caso di intervento dell'ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare al Servizio Ambulanza del Moesano i dati relativi alle proprie coperture assicurative e la propria condizione di Sostenitore.

Una volta appurata la necessità di una partecipazione finanziaria del Sostenitore, il Servizio Ambulanza del Moesano confermerà per scritto la propria rinuncia all'incasso.

Roveredo, ottobre 2009

---

<sup>1</sup> Confermata da un certificato medico

<sup>2</sup> La franchigia e la partecipazione personale ai costi, secondo quanto previsto dall'art. 64 cpv. 8 dalla Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), sono escluse dal diritto al condono.

<sup>3</sup> Fa stato la data dell'intervento